



**LA CORTE DEI CONTI**

**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Elisabetta CONTE	Referendario
Federica LELLI	Referendario (relatore)
Massimiliano MAITINO	Referendario

Nella camera di consiglio del 13 novembre 2023 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la nota, acquisita al protocollo della Sezione n. 5148 del 16 ottobre 2023, con cui il Sindaco del Comune di Chiavari (GE) ha formulato una richiesta di parere per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali;

VISTA l'ordinanza n. 60/2023 con cui è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione;

UDITO, nella suddetta camera di consiglio, il magistrato relatore, dott.ssa Federica Lelli;

**PREMESSO IN FATTO**

Con la nota in epigrafe, ritualmente trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, il Sindaco del Comune di Chiavari (GE) ha posto un quesito in merito alla possibilità di liquidare al vice sindaco che ha svolto le funzioni di sindaco, a causa del decesso di quest'ultimo, l'indennità di fine mandato per il periodo per cui tale funzione è stata svolta (pari a dieci mesi) – sebbene inferiore al periodo minimo di trenta mesi, previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 – in considerazione del fatto che il mandato ha avuto complessivamente durata di sessanta mesi (di cui, appunto, gli ultimi dieci svolti dal vice sindaco).

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni la facoltà di richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria, nonché dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. La disposizione prevede anche la possibilità per le Regioni, nonché per Comuni, Province e Città metropolitane, di richiedere alle Sezioni regionali pareri in materia di contabilità pubblica, per questi ultimi - di norma - tramite il Consiglio delle autonomie locali, ove istituito.

Preliminarmente all'esame nel merito del quesito proposto, la Sezione è chiamata a verificarne i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza della questione alla materia della contabilità pubblica, generalità e astrattezza).

1.1 Dal punto di vista soggettivo, la richiesta di parere risulta ammissibile, in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità normativamente previste.

1.2 La richiesta di parere è da ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

Il citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, nell'intestare alla Corte dei conti la funzione consultiva, prevede che la stessa possa pronunciarsi su pareri richiesti dagli enti territoriali in materia di "contabilità pubblica". Tale materia rappresenta, quindi, l'oggetto e allo stesso tempo il limite della funzione consultiva.

Le pronunce di orientamento che negli anni si sono concentrate sulla perimetrazione della contabilità pubblica (Sez. Autonomie, deliberazione 27 aprile 2004, nonché successive n. 5/2006, n. 9/2009 e nn. 3 e 4/2014, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54/2010), hanno innanzitutto chiarito come tale materia non possa essere ampliata fino a comprendere, nel suo complesso, qualsiasi attività degli enti che abbia riflessi di natura finanziaria, posto che *"se è vero che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile (..) è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase "discendente" distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da norme di carattere contabilistico"* (Sez. Autonomie, n. 5/2006).

Dalle deliberazioni di orientamento citate emerge, altresì, il principio secondo cui questioni, nel loro nucleo originario estranee alla contabilità pubblica intesa come stretta gestione del bilancio, possono ritenersi ad essa riconducibili secondo una visione dinamica della materia, che sposti la visuale dalla gestione strettamente intesa agli equilibri di bilancio, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Ne consegue che la funzione consultiva delle Sezioni regionali può svolgersi con riferimento a quesiti che involgono tematiche connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro, tuttavia, di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui relativi equilibri di bilancio (Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54/2010 e Sez. contr.

Campania, n. 17/2020/PAR).

Dai pronunciamenti citati, nonché dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo, risulta, poi, che la funzione consultiva sottende la disamina di questioni che non possono che avere carattere generale ed astratto, non potendo comportare valutazione di casi o atti gestionali specifici e concreti. Difatti, con l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, il legislatore ha inteso attribuire alle Sezioni regionali della Corte dei conti una funzione, di carattere collaborativo, di natura eminentemente consultiva e non già consulenziale (Sez. contr. Lombardia, n. 304/2015/PAR). Laddove il giudice contabile si esprimesse su questioni concrete, infatti, si verrebbe a determinare un inaccettabile inserimento di una *"magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico"* (cfr., *ex multis*, Corte costituzionale n. 60/2013, nonché n. 267/2006 e n. 29/1995) nei processi decisionali degli enti, con conseguente condizionamento di quella stessa attività amministrativa su cui la Corte è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale (Sez. Autonomie, n. 5/2006). Ne consegue, altresì, che la funzione consultiva non può sovrapporsi e interferire con l'esercizio di altre funzioni di controllo intestate alle Corti, né con l'esercizio di funzioni giurisdizionali.

Nel caso in esame, come già riconosciuto da questa Sezione con riferimento a richieste di parere riguardanti fattispecie assimilabili (cfr. deliberazioni n. 76/2015/PAR e n. 98/2020/PAR), il quesito proposto è da ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto relativo all'interpretazione di disposizioni in materia di gestione della spesa e, pertanto, riconducibile alla nozione di *"contabilità pubblica"* nei termini sopra delineati. L'esame del quesito, tuttavia, per i motivi richiamati, deve necessariamente essere circoscritto al piano generale ed astratto, essendo riservata alla sfera di discrezionalità dell'Ente l'applicazione del principio enunciato alla fattispecie concreta.

**1.3** Passando ad esaminare il quesito nel merito, si tratta di chiarire se al vicesindaco che abbia svolto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUEL, le funzioni di sindaco a causa del decesso di quest'ultimo spetti l'indennità di fine mandato per il periodo per cui tale funzione è stata svolta (pari a dieci mesi) - sebbene inferiore al periodo minimo di trenta mesi, previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 - in considerazione del fatto che il mandato complessivo ha avuto durata di sessanta mesi (di cui, appunto, gli ultimi dieci svolti dal vice sindaco).

Sul punto, occorre preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento. L'indennità di fine mandato - prevista dall'art. 82, comma 8, del TUEL e disciplinata dall'art. 10 del D.M. n. 119/2000 - costituisce un'integrazione dell'indennità di funzione prevista in favore del sindaco alla fine dell'incarico amministrativo. L'istituto è stato successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 che, all'art. 1, comma 719, ha precisato che l'indennità di fine mandato spetta solo *"nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi"*.

Ciò posto, è indubbio che, in linea teorica, il vicesindaco che - ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUEL - abbia svolto le funzioni di sindaco possa avere titolo per percepire l'indennità

di fine mandato; ciò, tuttavia, a condizione che siano rispettati i requisiti normativamente previsti che, nell'ipotesi prospettata, non sussistono.

L'indennità di fine mandato, infatti, qualificandosi come integrazione dell'indennità di funzione prevista in favore del sindaco, costituisce una forma di emolumento personale che, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, il legislatore ha inteso corrispondere nelle sole ipotesi in cui il mandato si sia protratto per un lasso temporale non inferiore a una soglia normativamente fissata.

La natura dell'indennità di fine mandato e la logica di razionalizzazione della spesa perseguita dalla modifica legislativa del 2006 inducono a ritenere che il *mandato elettivo superiore a trenta mesi* di cui all'art. 1, comma 719, della legge n. 296/2006 debba essere interpretato quale requisito temporale da riferire al soggetto percettore.

Ne consegue che al vicesindaco – subentrato al sindaco ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUEL – può essere erogata l'indennità di fine mandato solo a condizione di aver svolto la funzione per almeno trenta mesi, senza poter, a tale scopo, avvalersi dei mesi in cui la carica è stata ricoperta da altri.

#### **P.Q.M.**

nelle esposte considerazioni è reso il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Chiavari.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco richiedente.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2023.

**Il Magistrato relatore**  
(Federica Lelli)

**Il Presidente**  
(Maria Teresa Polverino)

Depositato in segreteria il 17 novembre 2023

Il Funzionario preposto